

Spett.le Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Milano, 24 Dicembre 2015

Oggetto: Riesame Gara Servizio di brokeraggio assicurativo

Spettabile Cassa, con riferimento alla procedura bandita per il servizio di brokeraggio assicurativo, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di nostri Associati sulla presenza di alcuni requisiti in sede di lex specialis che lederebbero l'interesse legittimo degli stessi a partecipare alla suddetta procedura. La scrivente intende segnalare due ordini di eccezioni in merito al capitolato pubblicato:

- 1. Errata formulazione base d'asta
- 2. Parametri accesso procedura Raggruppamento Temporaneo d'Imprese

1)In merito alla computazione della base d'asta si segnala come codesta stazione appaltante abbia individuato in via presuntiva un valore pari ad € 2.500.000,00 a fronte di coperture in essere per soli € 60.000.000 copertura sanitaria per 3 anni oltre altre coperture per una somma complessiva di € 895.500,00, inoltre si segnalerebbe la stima presuntiva di possibili contratti da stipulare in futuro. Cio' premesso alla luce dei parametri delle provvigioni applicate da Codesta Stazione Appaltante si computerebbe un'aliquota provvigionale del 5% per i premi al di sotto di €2.000.000,00 e 2% sui premi superiori ad € 10.000.000,00. Il computo complessivo della base d'asta sulla scorta dei premi assicurativi effettivamente liquidati dalla Cassa sarebbe quindi pari ad €1.244.775,00 e non già € 2.500.000,00 come erroneamente determinato in sede di lex specialis in virtù di possibili coperture da stipulare. Difatti si segnala come il compenso del broker non possa essere determinato su possibili compensi futuri incerti, ma debba essere determinato su valori certi al fine di evitare indeterminatezza nel computo della base d'asta, inficiando con ciò l'intera struttura della lex specialis. L'errata valutazione della base d'asta produce come consecutio un'errata determinazione dei parametri di accesso alla procedura:

- 1. € 5.000.000,00 di provvigioni nel triennio 2012-2013-2014 risulterebbe in caso di raggruppamento il quadruplo della base d'asta in contrasto con quanto previsto dall'Anac in sede di determinazione della stessa che come giustamente sancito potrebbe essere al massimo pari al doppio della base d'asta.
- 2. € 100.000.000,00 di premi intermediati nel triennio 2012/2014 superiori di € 39.104.500,00 ai premi attualmente versati dalla Cassa su base triennale;
- 3. Due committenti nel triennio 2012-2013-2014 con provvigioni per singola committenza di 2.500.000,00 pari al doppio del valore delle provvigioni attualmente versate per singola committenza.



2)In secondo luogo si contesta la presenza di parametri di accesso in caso di ATI talmente elevati rispetto al panorama del brokeraggio assicurativo italiano e degli aderenti alla scrivente Associazione da precluderne una partecipazione. Difatti risulta evidente come si sfavorisca l'ampliamento della concorrenza restringendo la platea dei possibili concorrenti con parametri quali quelli di seguito riportati:

- 1. € 5.000.000,00 di provvigioni nel triennio 2012-2013-2014 con in caso di raggruppamento minimo il 10% per la mandante pari ad € 500.000,00 ;
- 2. € 100.000.000,00 di premi intermediati nel triennio 2012-2013-2014 con parametro minimo per la mandante del 10% vale a dire €10.000.000,00 di premi.
- 3. Due committenti nel triennio 2012-2013-2014 con provviggioni per singola committenza di 2.500.000,00 con parametro minimo del 10% per la mandante in caso di RTI pari ad € 250.000,00.

In tal senso si cfr. TAR Roma, Sezione II quater - Sentenza 03/05/2011 n. 3834 d.lgs 163/06 Articoli 64, 73 - Codici 64.1, 73.1 Nell'ambito delle gare pubbliche, costituiscono principi generali quello della massima partecipazione e della concorrenza. Difatti nel raggruppamento temporaneo d'imprese i requisiti devono essere posseduti nella totalità dal raggruppamento cfr Parere Anac di Precontenzioso n. 93 del 07/05/2014 - rif. ...i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti PREC 276/13/S. cumulativamente dal raggruppamento..." Inoltre la presenza di parametri di accesso così elevati in simultanea con l'assenza di divieto di partecipare in ATI per gli operatori economici che singolarmente possiedono la totalità dei requisiti, espone la Staziona Appaltante alla presenza di ATI sovrabbondanti con restrizione totale della concorrenza si cfr. in tal senso la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5423 del 4 novembre 2014 con la quale si è ribadita la conferma del principio generale di diritto antitrust secondo cui molti istituti contrattuali, tra cui le stesse associazioni temporanee "sovradimensionate", nonostante si distinguano per un'astratta neutralità, ben possono essere utilizzati in maniera distorta e strumentale per il perseguimento di scopi anticoncorrenziali non coincidenti con i fini riconosciuti dallo stesso ordinamento.

Si segnala che tra le società operanti in Italia i parametri individuati da codesto Ente siano ricondubili probabilmente a **soli 4 operatori** su una Categoria che annovera migliaia di piccole e medie aziende che costituiscono il tessuto imprenditoriale principale italiano. Alla luce di quanto sopra esposto si richiede la rivisitazione e la sospensione della

procedura bandita in autotutela.

Cordialità.

Assointermediari



Associazione Internazionale Intermediari Assicurativi e Riassicurativi 20122 MILANO – Via Guastalla, 1
Tel. +39 (0)289354624 - Fax + 39 (0)292853191
Web: www.assointermediari.it - email: segreteria@assointermediari.it C.F. 97642080580